ESSECI NUOTO S.S.D a r.l. S.s.d. a r.l.
Sede Operativa Via di Prato, 64
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8874611 Fax 055 8864007

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

CODICE DI CONDOTTA

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2024

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 39 del 28 febbraio 2021

CODICE DI CONDOTTA

FINALITÀ

1. Il presente Codice di Condotta prevede disposizioni di carattere etico e comportamentale finalizzate:

a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo, che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
e) alla valorizzazione delle diversità;
f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

2. L'adozione del Codice di Condotta e delle connesse Safeguarding Policy ha lo scopo di rimuovere ogni ostacolo che impedisca:

- la promozione del benessere degli atleti, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico degli stessi secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- la partecipazione degli atleti alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

3. Diritto fondamentale di ogni tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D. Lgs. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

1. Le disposizioni contenute nel presente Codice si applicano:
 a) Agli organi sociali e a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e/o controllo della Società o di una sua unità organizzativa autonoma (soggetti in posizione apicale), nonché a coloro che risultano sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi;
 b) A tutti i soggetti tesserati, a qualsiasi titolo, con ESSECI NUOTO S.S.D a r.l., sia maggiorenni che minorenni (ad es., atleti, istruttori, allenatori, dirigenti, ecc.);
 c) A tutti i soggetti non tesserati che, a vario titolo, partecipano, direttamente o indirettamente, alle attività di ESSECI NUOTO S.S.D a r.l. e/o frequentano gli impianti gestiti da quest'ultima in via diretta o indiretta (ad es., genitori di atleti tesserati, addetti alle pulizie, tesserati di altri enti sportivi, ecc.);
 d) A tutti i soggetti titolari di rapporti di lavoro, di collaborazione o di volontariato con ESSECI NUOTO S.S.D a r.l. o che intrattengono rapporti giuridici di qualsiasi tipo con la Società (ad es. consulenti, partners, ecc.).
2. Le disposizioni contenute nel presente Modello si applicano in tutti gli impianti gestiti, direttamente o indirettamente, da ESSECI NUOTO S.S.D a r.l. e a tutte le attività da essa organizzate e gestite anche all'esterno degli stessi.

DOVERI ED OBBLIGHI DEI TESSERATI

Tutti i tesserati di ESSECI NUOTO S.S.D a r.l. devono:

a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

b) astenersi, sia durante l'attività sportiva che al di fuori della stessa, da qualsiasi tipo di comportamento violento (verbalmente o fisicamente), vessatorio, maltrattante, persecutorio, discriminante o comunque lesivo della dignità, dell'incolumità o della libertà di un'altra persona;

c) astenersi dal compiere atti o fatti vietati dal Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva, adottato dalla Società, nonché rispettarne rigorosamente le prescrizioni;

d) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

e) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

f) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

g) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

h) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

i) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

j) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

k) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

l) segnalare senza indugio al *Responsabile Safeguarding* situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI ED OBBLIGHI DEI DIRIGENTI E DEI TECNICI

Tutti i dirigenti ed i tecnici di ESSECI NUOTO S.S.D a r.l. devono:

a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;

j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il *Responsabile Safeguarding*;

k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle *Safeguarding Policy*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

q) segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI ED OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Tutti gli atleti di ESSECI NUOTO S.S.D a r.l. devono:

a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al *Responsabile Safeguarding*;

k) segnalare senza indugio al *Responsabile Safeguarding* situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

DOVERI ED OBBLIGHI DEGLI ALTRI SOGGETTI

1. Sono soggetti ai doveri e agli obblighi previsti negli artt. 3, 4 e 5 del presente Codice di Condotta anche gli altri soggetti non rientranti specificatamente nelle categorie ivi previste e indicati nell'art. 2 (ad es., soggetti non tesserati, genitori di atleti tesserati, addetti alle pulizie, ecc.), se tali doveri e obblighi siano compatibili con la loro posizione o qualifica.

2. Ai soggetti esterni alla Società possono essere applicate le sanzioni previste dal Modello Organizzativo.

OBBLIGHI INFORMATIVI

1. ESSECI NUOTO S.S.D a r.l. ha l'obbligo di informare tutti i tesserati, nonché tutti i soggetti che, anche se non tesserati, partecipano, a vario titolo, direttamente o indirettamente, alle attività sociali e/o sportive, dell'esistenza del presente Codice e del suo carattere vincolante e cogente.
2. All'atto del primo tesseramento o della prima iscrizione ad un corso o manifestazione sportiva organizzata da ESSECI NUOTO S.S.D a r.l., quest'ultima deve informare il nuovo tesserato e, se minorenne, anche l'esercente la responsabilità genitoriale, dell'esistenza del presente Codice. Pertanto, una copia del medesimo deve essere inviata via mail al nuovo tesserato o, se minorenne, all'esercente la potestà genitoriale.
3. Il nuovo tesserato o, se minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, deve sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di:
 - essere stato informato in merito all'esistenza del presente Codice;
 - di aver ricevuto via mail una copia del medesimo;
 - di impegnarsi a rispettarlo e a farlo osservare;
 - di essere a conoscenza che la violazione di una o più delle disposizioni contenute nel Modello o la commissione di una delle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione ivi indicate comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.
4. La suddetta dichiarazione deve essere conservata agli atti.
5. L'adempimento di cui al comma precedente deve essere effettuato anche nei confronti:
 - Dei soggetti che, a vario titolo, instaurano rapporti di lavoro o di collaborazione con la Società, che comportano la frequentazione degli impianti sportivi gestiti dalla stessa e/o la partecipazione alle attività sportive di ESSECI NUOTO S.S.D a r.l.;
 - Dei soggetti che instaurano con la Società rapporti di lavoro sportivo o di volontariato ai sensi della normativa vigente.
6. Per quanto riguarda i lavoratori, sportivi e non, i collaboratori e i volontari, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere inserita o allegata al contratto o al conferimento dell'incarico.
7. All'interno degli impianti sportivi gestiti dalla Società deve essere presente in una bacheca apposita cartellonistica che avvisa tutti i frequentatori che, in quel sito sportivo,

vigono, per tutti, le disposizioni previste dal presente Codice. Inoltre, una copia di quest'ultimo deve essere presente presso la reception di ogni impianto di modo che possa essere visionata dagli utenti.

8. Una copia, in formato digitale, del Codice deve essere pubblicata in un'apposita sezione del sito web ufficiale di ESSECI NUOTO S.S.D a r.l.

SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

1. ESSECI NUOTO S.S.D a r.l. si impegna a selezionare attentamente i propri collaboratori. La selezione deve avvenire in modo equo, trasparente e senza discriminazioni basate su razza, sesso, religione, età, disabilità, orientamento sessuale o altra caratteristica protetta. I collaboratori devono essere valutati esclusivamente per le loro competenze e qualifiche. Le informazioni personali dei candidati devono essere trattate con riservatezza. I responsabili della selezione devono evitare conflitti di interesse e garantire l'imparzialità del processo. La documentazione delle decisioni prese deve essere accurata e disponibile per monitoraggi futuri.
2. In merito alla selezione degli operatori sportivi, si applica quanto previsto nel Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva.

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE

1. In caso di violazione di una delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta, commessa da parte di uno dei soggetti indicati dall'art. 2, chiunque ne venga a conoscenza deve tempestivamente effettuare la segnalazione al *Responsabile Safeguarding*, secondo le modalità indicate nel Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva.
2. L'omissione della segnalazione da parte di uno dei soggetti indicati agli artt. 3, 4 e 5, venuti a conoscenza di un comportamento o di un fatto lesivo dei precetti del Codice, costituisce di per sé una violazione del Codice medesimo e, come tale, passibile di sanzione disciplinare.

PROCEDIMENTO

Alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del presente Codice, si applicano le norme procedimentali previste dal Modello Organizzativo.

SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari dovranno essere applicate in modo equo e trasparente, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione. Tutti i destinatari del presente Codice hanno diritto a una difesa adeguata prima dell'applicazione di qualsiasi sanzione. Le decisioni disciplinari devono essere documentate e comunicate chiaramente all'interessato. Le sanzioni non devono mai essere discriminatorie o vessatorie. In merito all'applicazione delle sanzioni, si rinvia a quanto contenuto sul punto nel Modello Organizzativo della Società, anche in tema di sospensione cautelare.

DOVERE DI RISERVATEZZA

1. Il *Responsabile Safeguarding* è tenuto all'obbligo di riservatezza in merito agli atti, ai fatti e ai soggetti coinvolti nel procedimento, sin dal momento della presa in carico della segnalazione. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ovvero ai membri del C.d.A., fatte salve deroghe espresse previste dal Modello Organizzativo**.**
2. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.
3. Il dovere di riservatezza si estende anche ai membri del C.d.A., nonché alle persone eventualmente sentite dal Responsabile nella fase istruttoria, che devono essere avvisate da quest'ultimo del predetto obbligo.

RESPONSABILE SAFEGUARDING

Al *Responsabile Safeguarding* e alla sua attività si applicano le disposizioni previste in merito dal Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva, al quale si fa rinvio.

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice di Condotta, si fa rinvio alle disposizioni Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva, al "*Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati*" emanato dagli enti

affilianti, nonché ai "*Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione*" dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, direttamente applicabili in quanto compatibili.

Esseci Nuoto S.s.d. a r.l.
Sede Operativa Via di Prato, 64
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8874611 Fax 055 8864007

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2024

Esseci Nuoto S.s.d. a r.l.
Sede Operativa Via di Prato, 64
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8874611 Fax 055 8864007

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e per la tutela dei minori

(ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 39 del 28 febbraio 2021

INDICE

PREMESSA *3*
FINALITÀ 3
CAMPO DI APPLICAZIONE 4
CONDOTTE RILEVANTI 4
PRINCIPI 6
TUTELA DEI MINORI 6
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI 7
DOVERE DI SEGNALAZIONE 8
CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI 10
DIFFUSIONE E ATTUAZIONE 14
NORME FINALI 14

PREMESSA

L'articolo 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.39, rubricato "Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport" ha introdotto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, per le Discipline Sportive Associate, per gli Enti di Promozione sportiva, di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla ESSECI NUOTO S.S.D A R.L. (di seguito anche l'"Associazione" o la "Società"), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. n.39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto).

FINALITÀ

Il presente "Modello organizzativo e di Controllo" (di seguito anche il "Modello") disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d'età nell'ambito della ESSECI NUOTO S.S.D A R.L.

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente "Modello" costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti i "Destinatari", come nel proseguo individuati, sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

a) la promozione dei diritti di cui sopra;

b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

c) la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

d) l'individuazione e l'attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer della FIN, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f) l'informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g) la partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FIN nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;

h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

Il presente "Modello" recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" della FIN e le sue Linee Guida.

CAMPO DI APPLICAZIONE

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono (anche i "Destinatari"):

a) i Tesserati della Società;

b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro (a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati) o volontariato con la Società;

c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

CONDOTTE RILEVANTI

Si intendono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:

a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei

comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per “abuso sessuale”: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Costituiscono altresì condotte rilevanti

tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui sopra.

PRINCIPI

La Società condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti, promuovendo una politica "tolleranza zero" per la discriminazione e le violenze, indipendentemente dal genera, dall'origine etnica, dalla fede religiosa, dall'orientamento sessuale e dalla disabilità, al fine di garantire uno sport aperto ed inclusivo.

Tutti i "Destinatari" sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoriale ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
e) confrontarsi con il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" della Società (di seguito anche "Responsabile Safeguarding") ove sia abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
f) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
g) programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
h) ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
i) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

TUTELA DEI MINORI

La Società, quando instaura un rapporto di lavoro, a prescindere dalla forma, con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, è tenuta ad acquisire preventivamente copia del Certificato del Casellario Giudiziale ai sensi della normativa vigente.

È ostativo all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con la Società la presenza di condanne definitive per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravanti, generali o speciali.

Tutti i "Destinatari", così come sopra individuati, devono visionare e sottoscrivere l'impegno al rispetto del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta".

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione dalla Società durante gli allenamenti di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero ai loro delegati. È garantita l'assistenza psicologia o psico-terapeutica nei confronti del tesserato, specialmente se minore, che sia stato vittima di una delle "condotte rilevanti", così come sopra individuate e descritte.

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, la Società nomina un "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" e lo comunica alla FIN.

Il "*Responsabile Safeguarding*" viene nominato dal C.d.A. tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

La nomina del "*Responsabile Safeguarding*" è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del rispettivo sodalizio (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage, se nella disponibilità della Società, del nominativo e dei contatti) e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

Il "*Responsabile Safeguarding*" dura in carica 1 anno e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di "*Responsabile Safeguarding*", per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo "*Responsabile*

Safeguarding", inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina del "*Responsabile Safeguarding*" può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo preposto della Società. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al "*Safeguarding Officer*" della FIN. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Il "*Responsabile Safeguarding*" è tenuto a:

a) vigilare sulla corretta applicazione del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" della FIN nell'ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" adottati dallo stesso;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. "quick-response"), per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c) segnalare al "Safeguarding Officer" eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d) rispettare gli obblighi di riservatezza;

e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta", tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

f) valutare annualmente le misure del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" adottati dalla Società, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIN.

DOVERE DI SEGNALAZIONE

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al "*Responsabile Safeguarding*". La Società garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del segnalante e del segnalato, nonché della documentazione allegata all'atto della stessa o successivamente raccolta o elaborate.

Il "segnalante" può far pervenite la propria segnalazione:

- tramite e-mail all'indirizzo istituito e gestito dal "*Responsabile Safeguarding*";
- tramite posta facendo pervenire una busta con la dicitura "RISERVATA/PERSONALE": al "*Responsabile Safeguarding*" di ESSECI NUOTO S.S.D A R.L.

 All'interno della busta devono essere inserite due buste, al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione, entrambe sigillate:

- la prima busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. In alternativa alla fotocopia del documento di riconoscimento, riportare un numero telefonico da poter contattare;
- la seconda busta con la segnalazione.

- oralmente, contattando direttamente il "*Responsabile Safeguarding*" al numero condiviso e pubblicato dalla Società.

Chiunque dovesse sospettare comportamenti rilevanti in violazione delle disposizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" può confrontarsi direttamente con il "Responsabile Safeguarding" della Società.

Qualsiasi segnalazione sarà affrontata con la massima serietà e urgenza. Durante l'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione, potranno essere adottate eventuali misure di protezione del minore ove il "Responsabile Safeguarding" valuti la ricorrenza del rischio di prosecuzione o reiterazione della violazione oggetto di segnalazione e potranno essere adottate eventuali misure di protezione da qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

In particolare, sono vietati e sono sanzionati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In particolare, la segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti. Pertanto, è vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Le parti coinvolte nella segnalazione saranno informate delle conclusioni dell'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione (fatta salva la garanzia dell'anonimato dell'eventuale vittima o segnalante, laddove prevista per legge) e delle conseguenti azioni intraprese.

Nel caso in cui la situazione oggetto della segnalazione configuri un reato, si procederà d'intesa con i genitori del minore ai quali spettano primariamente le iniziative a tutela in ambito

giudiziario, a porre in essere e supportare ogni iniziativa volta alla tutela e protezione della vittima minorenne, nonché - ove non già direttamente attivate dalla famiglia del minore – anche a promuovere eventuali segnalazioni o denunce alle autorità competenti. In ogni caso in cui sarà richiesto, la Società collaborerà pienamente con queste ultime.

CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI

Per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, la Società può irrogare sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto e a seconda del ruolo che il soggetto riveste nella Società.

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del "Codice Etico e di Condotta", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il collaboratore retribuito che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione: incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "*Responsabile Safeguarding*";
 - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";
 - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15: incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o

violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso: incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore retribuito che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "*Responsabile Safeguarding*" e il "*Safeguarding Officer*" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

I comportamenti tenuti dai volontari in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del "Codice Etico e di Condotta", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei volontari, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il volontario che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "*Responsabile Safeguarding*";
 - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";
 - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile

l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Società, radiazione dello stesso: incorre nel provvedimento disciplinare della rescissione del rapporto di volontariato il volontario che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "*Responsabile Safeguarding"* e il "*Safeguarding Officer*" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

I comportamenti tenuti dai tesserati presso la Società in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del "Codice Etico e di Condotta", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei tesserati presso la Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il tesserato presso la Società che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il tesserato presso la Società che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il tesserato presso la Società che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "*Responsabile Safeguarding*";
 - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";

- la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il tesserato presso la Società che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- espulsione dalla Società: incorre nel provvedimento disciplinare dell'espulsione dalla Società il tesserato presso la Società che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "Responsabile Safeguarding" e il "Safeguarding Officer" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

I comportamenti tenuti da coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del "Codice Etico e di Condotta", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta

e/o leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" con comportamenti quali:

- l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "*Responsabile Safeguarding*";
- l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";
- la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- interruzione del rapporto con la Società: incorre nel provvedimento disciplinare dell'interruzione del rapporto con la Società il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "*Responsabile Safeguarding*" e il "*Safeguarding Officer*" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

DIFFUSIONE E ATTUAZIONE

La Società, anche avvalendosi del supporto del "*Responsabile Safeguarding*", si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" tra i "Destinatari", alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, sulla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e all'acquisizione della consapevolezza da parte dei tesserati dei propri diritti, obblighi e tutele.

La Società pianifica e organizza programmi di formazione volti a far conoscere i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate, dalla Società stessa e dalla Federazione, anche in conformità a quanto indicato nei "*Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione*" emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding.

Il presente “Modello” è pubblicato sul sito internet della Società, se nella sua disponibilità, e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui all’art. 2, qualunque sia il motivo del rapporto, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

NORME FINALI

Il presente “Modello” è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIN.

Eventuali proposte di modifiche al presente “Modello” dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo direttivo della Società.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIN, dal “Codice Etico e di Condotta”, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il “*Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati*”, dal “*Codice di Comportamento sportivo*” approvato dal CONI.

Il presente “Modello”, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.